

**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE
SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.**

L'anno 2011, il giorno ventuno ottobre alle ore 11.30, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in sede di negoziazione decentrata di livello regionale;

TRA

La delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata di livello regionale, così come definita in calce al presente contratto,

ED

I rappresentanti della delegazione sindacale regionale, risultante in calce al presente contratto,

VISTO il DPR 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;

VISTO il CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007, nel quale si prevede che, a seguito di contrattazione decentrata, siano definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

VISTA la C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 la quale, da ultimo, chiarisce che i detti permessi possano essere usufruiti da personale con contratto a tempo determinato;

VISTO la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto “La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per diritto allo studio”

VIENE STIPULATO

IL SEGUENTE CONTRATTO

Art 1

Determinazione del contingente

Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 395/1988, il numero dei beneficiari dei permessi retribuiti non può superare il 3% (tre per cento) della dotazione organica regionale complessiva di fatto, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel calcolo del contingente è irrilevante la distinzione del personale per età, sesso, qualifica e profilo professionale. I dirigenti degli Ambiti Territoriali competenti determineranno, per ogni anno solare, con atto da affiggere all'albo del rispettivo ufficio entro il 31 dicembre, il numero dei permessi concedibili, distribuendoli proporzionalmente tra il personale della scuola interessato nel seguente modo:

- Personale docente, distinto per grado d'istruzione e personale educativo
- Personale ATA, complessivamente considerato, senza distinzione del profilo professionale.

Sono possibili compensazioni, entro il limite massimo e a livello provinciale, tra i diversi gradi di istruzione e tra i profili professionali.

A livello regionale qualora si verifichi la mancata saturazione dei limiti complessivi provinciali, è possibile la compensazione tra i contingenti delle diverse province, secondo le istruzioni che saranno fornite dal competente Ufficio della Direzione Generale.

A tal fine, al termine delle operazioni gli Ambiti Territoriali comunicheranno alla Direzione Generale la situazione dei rispettivi territori segnalando: il numero dei permessi concessi nel rispetto del 3% nonché l'eventuale sussistenza di richieste non accolte o al contrario di permessi inutilizzati. Sulla base di tali comunicazioni, le parti firmatarie del presente contratto concorderanno le modalità per un'eventuale compensazione fra i contingenti della regione.

Art. 2 Destinatari dei permessi

Può usufruire dei permessi:

- il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ivi compresi i docenti di IRC) per l'intero orario cattedra, nonché il personale ATA con contratto a tempo indeterminato full-time;
- il personale docente ed ATA a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso il numero delle ore concedibili è determinato in proporzione alle ore di insegnamento o di servizio previste dal contratto part-time;
- il personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso;
- il personale docente ed ATA supplente temporaneo, compreso quello nominato in attesa dell'avente diritto (art. 40 L. 449/97), secondo le modalità di cui al successivo art. 6, purché la durata del contratto sia superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi;
- il personale con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica.

Art. 3 Presentazione delle domande e criteri di determinazione del contingente

La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, redatta in carta semplice, deve essere presentata esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, all'Ambito Territoriale competente entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono i permessi.

Il personale, eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dopo il 15 novembre, dovrà produrre domanda, di norma entro il quinto giorno dalla nomina e comunque entro il 10 gennaio.

La quantificazione del monte orario spettante terrà conto dei servizi prestati dall'inizio dell'anno scolastico e del periodo definito dal contratto eventualmente in essere all'atto della presentazione della domanda.

Nella domanda, che dovrà essere presentata all'Ufficio Scolastico territorialmente competente, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

1. nome e cognome (da nubile per le coniugate), luogo e data di nascita;
2. tipologia del corso di studio a cui sono iscritti;
3. grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
4. anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo, conformemente a quanto previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;

5. eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;
6. eventuali anni scolastici nei quali sono stati già fruiti permessi per il diritto allo studio, con l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo stesso tipo di corso.

Art. 4 **Accoglimento delle richieste**

L'accoglimento delle richieste, entro i limiti del contingente massimo, determinato ai sensi del precedente articolo 1), sarà determinato secondo il seguente ordine di priorità:

1. frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza e ai corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, i corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento scolastico;
2. frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistico (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
3. frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari.
4. frequenza di corsi on-line in modalità "e-blended".

In caso di parità delle predette condizioni, di cui al comma precedente, verrà privilegiato:

- a) il personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento all'anzianità di servizio dichiarata; in subordine verrà presa in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane;
- b) all'interno di ciascuna tipologia di corsi sopra specificati, i permessi sono rinnovabili con priorità assoluta rispetto ad altri richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale del corso, consentendo l'estensione ad un ulteriore anno fuori corso, nei casi in cui il contingente provinciale non fosse superiore al limite previsto dall'art. 1);
- c) all'interno di ciascuna tipologia di corsi sopra specificati, dopo aver soddisfatto le richieste del personale di cui al punto b), coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo di corso;
- d) i soggetti che non hanno mai usufruito di permessi analoghi. Sarà data priorità a coloro che non hanno mai richiesto di usufruire di tali permessi, e successivamente, a coloro che pur avendo già richiesto di usufruirne corredano la nuova richiesta con l'attestazione del conseguimento del titolo ottenuto con la precedente concessione;

La fruizione dei permessi per la partecipazione all'Università telematica è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'Università telematica in orario coincidente con l'attività lavorativa.

Nei casi in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti, si procederà come previsto al successivo art. 9 (Interpretazione Autentica).

Art. 5

Modalità di concessione

I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dai dirigenti scolastici, sulla base dell'autorizzazione concessa dall'Ambito Territoriale che ha provveduto a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri enunciati nei precedenti artt. 2) , 3) e 4).

Ciascun ambito territoriale pubblica la graduatoria degli aventi diritto, con atto da affiggere all'Albo dell'Ufficio provinciale e con pubblicazione sul pertinente sito, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 6

Modalità di fruizione

I permessi per il diritto allo studio sono concessi al personale, così come sopra individuato, nella misura di 150 ore individuali annue riferite all'anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o degli esami.

Il personale beneficiario dei permessi retribuiti, oggetto del presente contratto, ha diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami.

Detto personale, inoltre, non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario. La fruizione di ore di permesso per la preparazione agli esami va contenuta entro il limite del 20% (venti per cento) delle ore di permesso concesso e va documentata mediante autocertificazione, dopo aver sostenuto l'esame, indipendentemente dall'esito riportato.

Per il personale con contratto a tempo determinato, nel limite del 20% di ore di permessi per la preparazione agli esami, sono da ricomprendersi anche le ore necessarie per lo svolgimento degli esami.

Il personale docente ed ATA nominato in attesa dell'avente diritto (art. 40 L. 449/97) che sia stato destinatario di provvedimento formale di concessione dei permessi per l'anno solare di riferimento, ha titolo a fruire, all'avvio dell'anno scolastico successivo e, comunque entro il termine dell'anno solare, dei permessi proporzionalmente alla durata del contratto in essere al 30 settembre, previa verifica del monte ore residuo.

Art. 7

Sostituzione del personale

Atteso che i nominativi compresi negli elenchi pubblicati dai singoli ambiti territoriali, hanno diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del dirigente scolastico procedere alla sostituzione del personale docente e ATA con il conferimento di supplenze, esperite tutte le modalità organizzative previste.

Art. 8

Certificazione

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento degli esami va presentata al dirigente scolastico nella scuola di servizio, dopo la fruizione dei permessi e comunque non oltre i tre mesi dalla stessa fruizione.

Il personale con contratto a tempo determinato, qualora la data dell'esame finale fosse collocata successivamente al termine del contratto, dovrà produrre la completa documentazione immediatamente dopo l'esame finale. La mancata produzione della certificazione nei tempi previsti, comporterà la trasformazione del permesso retribuito in assenza senza retribuzione, entro i limiti previsti dall'art. 18 del CCNL Comparto scuola. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, la mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà automaticamente la trasformazione del permesso retribuito, già concesso, in aspettativa senza assegni, con il relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Art. 9
Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dall'art. 2 del CCNL 29 novembre 2007.

L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Art. 10

Durata

Il presente contratto ha validità quadriennale (2012-2015); potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari. L'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

IL DIRETTORE GENERALE

FLC/ CGIL firmato

Dott. Francesco DE SANCTIS

CISL SCUOLA firmato

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

UIL SCUOLA firmato

Dott. Silvana DI COSTANZO

SNALS/CONFSAL firmato

GILDA/UNAMS

IL FUNZIONARIO AMM.VO

Dott. Carla FIORE